



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

Delibera N° 5 del 18/02/2025

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2025. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica**

L'anno duemilaventicinque, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21:00, presso la Biblioteca Civica, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i sig.ri:

	Nome				Nome		
1	PIURI MATTEO	X		8	GIRELLI ALESSANDRO	X	
2	CASPANI MONICA	X		9	FUZIO STEFANO	X	
3	FIORILLO ANTONINA	X		10	SALERNO ANTONIO	X	
4	FUCCILO VALENTINA	X		11	CASATA DAVIDE	X	
5	CATTANEO DAVIDE	X		12	MASINI LAURA	X	
6	NOBILE LUCA	X		13	DONINELLI GIUSEPPE RAFFAELE	X	
7	SALA FEDERICO	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Ivan Roncen**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente l'Assessore esterno Sig. Gianluigi Monti.

Assume la presidenza Sindaco **Matteo Piuri** che, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2025. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE.

Il Sindaco introduce l'argomento ed illustra il contenuto della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il decreto del Ministro dell'Interno 24.12.2024, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato differito al 28.02.2025;

Vista la L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che all'art. 1, comma 738:

- abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Bilancio 2014), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (I.MU.) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

Appurato che il Legislatore ha, di fatto, accorpato le "vecchie" I.MU. e T.A.SI. nella c.d. "nuova" I.MU., che, nei tratti fondamentali, ricalca le regole dell'imposta municipale propria conservandone il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote massime, le riduzioni e le esenzioni;

Verificato che:

- i commi 740 e 741 individuano il presupposto dell'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 (c.d. "nuova" I.MU.) nel possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, prevedendo, peraltro, che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisca presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. abitazioni di lusso);
- il comma 744 riserva allo Stato il gettito I.MU. proveniente dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione, in replica di quanto previsto per la "vecchia" I.MU.;
- il comma 748 prevede che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sia pari allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che pari

detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, secondo cui a decorrere dal 01.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'I.MU.;
- il comma 752 consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura base dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 determina l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà dei Comuni di aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti sia pari allo 0,86 per cento, riconoscendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visti e richiamati:

- il vigente Regolamento della "nuova" I.MU., approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 23.04.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- le deliberazioni consiliari n. 8 del 01.03.2021, n. 16 del 06.06.2022, n. 8 del 28.02.2023 e n. 5 del 07.03.2024, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali venivano confermate anche per gli anni 2021, 2022 2023 e 2024 le aliquote e la detrazione della "nuova" I.MU. già vigenti dall'anno d'imposta 2020;

Atteso che l'obbligo previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della sopra citata Legge di Bilancio 2020, di diversificare le aliquote I.MU. esclusivamente nell'ambito delle fattispecie individuate dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dello 07.07.2023, successivamente modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.09.2024, tramite l'elaborazione del prospetto disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025 in considerazione di quanto previsto dall'art. art. 6-bis del D.L. 29.09.2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.11.2023, n. 170;

Considerato che, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio, non si rende necessario prevedere aumenti delle aliquote I.MU.;

Ritenuto, pertanto, di confermare le aliquote e la detrazione della c.d. "nuova" I.MU. già in vigore dall'anno 2020 come riportate nell'allegato "*prospetto delle aliquote*" che, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", è destinato a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e Tributi in merito alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale in merito alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto resi ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con la presente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

FAVOREVOLI	n. 10
CONTRARI	n.
ASTENUTI	n. 3 (Salerno A., Casata D., Masini L.)

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

1. di confermare anche per l'anno d'imposta 2025, eccezion fatta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che, a decorrere dal 01.01.2022, sono esenti dall'I.MU. finchè permane detta destinazione, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (c.d. "nuova" I.MU.) già in vigore negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, come riportate nel "*prospetto delle aliquote*" che, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il "*prospetto delle aliquote*" riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'Ente locale, ferma restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni, alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'I.MU.;
3. di dare mandato al Funzionario Responsabile I.MU. affinché provveda ad inviare il "*prospetto delle aliquote*" al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva e separata, votazione per alzata di mano:

FAVOREVOLI	n. 10
CONTRARI	n.
ASTENUTI	n. 3 (Salerno A., Casata D., Masini L.)

DELIBERA

di dichiarare il **presente atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Matteo Piuri

IL Segretario Comunale
Dott. Ivan Roncen

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

AREA TRIBUTI
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 50 DEL 23/12/2024

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2025. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Esprime, inoltre, parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.ed i.

Note:

02/01/2025

Il Responsabile
RICOTTI MAURO MARIO / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

AREA TRIBUTI
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 50 DEL 23/12/2024

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) ANNO 2025. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

03/01/2025

Responsabile Servizi Finanziari e Personale
ZULIAN CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,59%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	0,925%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 27/12/2024 alle 16:25:45